

## **Indirizzi sulle funzioni del coordinatore delle attività di gestione del rischio sanitario aziendale**

Con Determinazione Num. 16850 del 19/10/2018 è stata definita la disciplina della costituzione e delle modalità di funzionamento del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente - Osservatorio regionale per la sicurezza delle cure, istituito con Delibera di Giunta Regionale Num. 1036 del 03/07/2018, in attuazione della L. 24/2017. Rispetto alle funzioni previste, il Centro Regionale coordina anche la rete regionale dei risk manager, che raccoglie i responsabili per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico delle aziende sanitarie regionali e i risk manager individuati come rappresentanti delle organizzazioni sanitarie regionali private accreditate. Attraverso il coordinamento con la rete regionale dei risk manager il Centro regionale si interfaccia con i vari contesti aziendali, anche per la comunicazione di informazioni finalizzate alla funzionalità del sistema regionale sicurezza delle cure.

Con la Determinazione Num. 15 del 03/01/2019 relativa alla costituzione del “Coordinamento regionale risk manager per la sicurezza delle cure”, vengono assegnate al gruppo di lavoro le sotto indicate funzioni:

- garantire la sinergia con il Centro Regionale per la Gestione del Rischio sanitario e la Sicurezza del paziente per assicurare la funzionalità del sistema regionale sicurezza delle cure;
- contribuire all’omogeneità del sistema attraverso documenti di consensus su programmi, progetti, definizioni ed indicatori;
- fornire riscontro sul monitoraggio dei programmi e dei relativi risultati;
- partecipare con i propri componenti a gruppi di lavoro finalizzati al supporto di progettualità regionali validandone in via preliminare i documenti prodotti;

Rispetto a tale contesto, si forniscono di seguito indicazioni su alcune possibili funzioni che il coordinatore delle attività di gestione del rischio sanitario aziendale può svolgere nel proprio contesto di riferimento, anche al fine di garantire la funzionalità dell’assetto regionale sulla sicurezza delle cure. Le attività essenziali che il coordinatore dovrebbe svolgere pertanto sono:

- partecipazione al Coordinamento regionale dei risk manager per la sicurezza delle cure e interfaccia con il livello regionale e aziendale;
- coordinamento del board aziendale per la sicurezza delle cure ed il rischio sanitario;
- coordinamento della rete dei referenti di Unità Operativa/Dipartimento e supporto ai professionisti per l'attuazione degli specifici programmi sulla sicurezza delle cure;
- supporto alla Direzione aziendale per i compiti assegnati da normative nazionali e per programmi ed obiettivi regionali;
- individuazione delle fonti informative aziendali relative alla sicurezza delle cure e supporto alla Direzione strategica nel processo di acquisizione ed integrazione di tali fonti a livello aziendale al fine della descrizione, della conoscenza e del monitoraggio del livello di sicurezza aziendale;
- cura del flusso dei dati di interesse per la gestione del rischio: rende disponibili i dati aziendali relativi ai rischi e agli incidenti (incident reporting ed eventi sentinella) e favorisce l'acquisizione dei dati relativi alle tipologie dei sinistri, all'entità e alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, anche al fine dell'invio in Regione;
- supporto alla Direzione aziendale nella mappatura dei rischi e nell'individuazione delle priorità d'intervento;
- proposta alla Direzione rispetto ai programmi di miglioramento della sicurezza e contributo alla formulazione di strategie volte a promuovere la sicurezza dei pazienti, organizzazione del lavoro, monitoraggio dell'andamento dei rischi e il loro continuo accertamento;
- elaborazione del Piano-Programma aziendale per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario, comprensivo delle attività relative alla formazione, e monitoraggio, anche ai fini della reportistica, dello stato di attuazione;
- promozione della diffusione della cultura della sicurezza anche in attività e in progetti non rientranti direttamente nel Piano Programma per la sicurezza delle cure, favorendo le sinergie e l'integrazione attraverso le proprie osservazioni e proposte;
- promozione della diffusione e dell'implementazione degli strumenti per la gestione del rischio (ad es. segnalazione degli incidenti/incident reporting, SEA, RCA, FMEA/FMECA, check list, visite per la sicurezza, osservazioni dirette, ecc.);

- promozione a livello aziendale dell'implementazione e del monitoraggio delle raccomandazioni e delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti;
- collaborazione, ove non ci sia coincidenza di ruolo, con i soggetti referenti per programmi specifici (ad esempio, con la Direzione delle professioni sanitarie per il Piano aziendale prevenzione delle cadute (PAPC), con il Servizio Prevenzione e Protezione per il Piano prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari (PREVIOS), con il referente aziendale del rischio infettivo per la sezione dedicata nel Piano-Programma aziendale per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario, ecc.);
- partecipazione al Comitato aziendale di Valutazione dei Sinistri (CVS), al fine di contribuire all'analisi dei sinistri nella prospettiva dell'identificazione degli ambiti di miglioramento per la sicurezza delle cure;
- partecipazione al Nucleo Strategico aziendale per la gestione del rischio infettivo;
- partecipazione al Comitato per il Buon Uso del Sangue (CoBUS);
- cura dei rapporti con i cittadini sulle tematiche relative alla sicurezza delle cure, attraverso la relazione con i loro organismi di rappresentanza aziendale (ad es. Comitati Consultivi Misti - CCM).

Le organizzazioni sanitarie regionali possono tenere conto di tali orientamenti anche per la elaborazione dei documenti aziendali in tema di sicurezza delle cure, a partire dal Piano-Programma per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio, con riferimento alla parte relativa alla definizione dell'assetto organizzativo.

*A cura del gruppo di lavoro "Coordinamento regionale risk manager per la sicurezza delle cure" della Regione Emilia-Romagna - Luglio 2019*